



**STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ALFANO**

*Patrocinante in Cassazione*

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**Procedura esecutiva immobiliare n. 26/2020**  
**G.E. Dott.ssa Annachiara Di Paolo**

**AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO**

Il professionista delegato, **Avv. Paolo Alfano**, iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Lagonegro, domiciliato presso lo studio in Potenza al Vico Busciolano 5:

- vista la delega del G.E. ex art. 591-bis c.p.c. ricevuta con ordinanza del 05/07/2023 e successivo provvedimento del 12/07/2024;
- letti gli atti del processo esecutivo n. 26/2020 promosso a carico di ..OMISSIS.. con atto di pignoramento notificato in data 15/02/2020 (trascritto alla Conservatoria dei RR. II. di Potenza in data 19/02/2020 ai nn. 2566 del Registro Generale, 2151 del Registro particolare);
- Creditore procedente: GROGU SPV srl;
- letta l'istanza di vendita tempestivamente depositata;
- rilevato che va disposta la vendita;
- esaminata la documentazione ipocatastale;
- vista la relazione di stima dei beni pignorati depositata in data 13/03/2023;
- vista l'ordinanza di delega con la quale si esclude la vendita con modalità telematica;
- rilevato che non sono ravvisabili elementi in base ai quali possa ritenersi probabile che la vendita con incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore dei beni, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c. anche in considerazione delle condizioni attuali di mercato e delle caratteristiche del compendio pignorato, a norma dell'art. 490 c.p.c.:

**AVVISA**

che il giorno **07/11/2024**, alle **ore 16:00**, presso lo studio legale in **Potenza al Vico Busciolano 5**, avrà luogo la

**VENDITA SENZA INCANTO**

ai sensi degli artt. 571 e ss. c.p.c., e, quindi, l'esame delle offerte di acquisto ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero la gara sulle medesime (se presentate in misura superiore ad una) dei seguenti beni immobili pignorati e descritti di seguito alle condizioni sotto riportate:





**LOTTO UNICO: Complesso immobiliare ubicato nel Comune di Venosa alla Località Piani di Camera costituito da:**

1) **Piena proprietà quota 1/1** degli immobili individuati nel Catasto Terreni:

- **foglio 36 p.lla 379** di mq 4.205
- **foglio 36 p.lla 378** di mq 35.095 - Ente Urbano

e riportati nel Catasto Fabbricati:

- **foglio 36 p.lla 378 sub 2** - piano T - cat. D/1
- **foglio 36 p.lla 378 sub 3** - piano T - cat. A/3
- **foglio 36 p.lla 378 sub 4** - piano T - cat. A/3
- **foglio 36 p.lla 378 sub 5** - piano S1-T-1 - cat. D/7
- **foglio 36 p.lla 378 sub 8** - piano 1 - cat. D/1
- **foglio 36 p.lla 378 sub 9** - piano 1 - cat. D/1

Costituisce pertinenza dei fabbricati la corte esterna, **part. 378 sub 1** - bene comune non censibile a tutti i sub, da indicare nel quadro D della nota di trascrizione.

**Confini:** a Nord e Ovest con part. 361 del fg 36, a Est con strada comunale Piano di Camera e a Sud con part. 358 del fg 36.

Il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale per tutti i fabbricati presenti sul lotto ad eccezione di lievi difformità della distribuzione interna dei fabbricati "D", "H" e "L" e per il piccolo deposito ubicato sotto la tettoia "F" che deve essere accatastato.

Il compendio immobiliare è stato realizzato con Permesso di Costruire n. 108/2008 del 16.05.2008, con Permesso di Costruire n. 10/2009 del 31.03.2009, con Permesso di Costruire in sanatoria n. 15 del 10.05.2010, con Permesso di Costruire in sanatoria n. 16 del 10.05.2010, con Permesso di Costruire di completamento n. 24/2010 del 03.06.2010, con Permesso di Costruire di completamento n. 25/2010 del 03.06.2010 e con Permesso di Costruire in sanatoria n. 63/2011 del 17.11.2011.

In merito alla regolarità urbanistica tutti i fabbricati presenti sul lotto sono conformi ai titoli edilizi richiamati, ad eccezione di lievi difformità della distribuzione interna dei fabbricati "D", "F", "H" e "L" che possono essere regolarizzate ai sensi degli artt. 6 bis, 37 e 46 comma 5 del DPR n. 380/2001. Per il compendio immobiliare in esame è stato rilasciato il certificato di agibilità in data 21.12.2011. Tutti i terreni ricadono in "Ambito Extraurbano - Territorio Aperto e Sistema Insediativo (Tessuti di recente formazione consolidati omogenei prevalentemente produttivi)", secondo quanto indicato nel Certificato di destinazione urbanistico rilasciato dal Comune di Venosa.

**PREZZO BASE: € 1.400.000,00**

**(eurounmilionequattrocentomilamila/00)**





**Offerta minima presentabile (75% del prezzo base d'asta): Euro 1.050.000,00**

L'offerta minima presentabile dal partecipante, quindi, potrà essere inferiore fino ad un quarto rispetto al prezzo base, nel senso che il professionista delegato potrà ritenere valida l'offerta che indica un prezzo pari al 75% del prezzo base sopra indicato.

**Oltre imposte indirette ed oneri di trasferimento**

**Corrispondenza catastale – urbanistica:** come da perizia

**Vincoli od oneri condominiali:** immobile non gravato da vincoli condominiali ed oneri giuridici.

**Stato detentivo:** occupato dal debitore e da terzi.

**Precisazioni:** si segnala che il CTU ha quantificato in €9.500,00 le spese totali di intervento per sanare le lievi difformità rilevate. Si rimanda all'elaborato peritale da consultarsi a cura dell'offerente anche in relazione alle sanatorie.

\*\*\*\*\*

Immobili meglio identificati nella relazione di stima redatta dal CTU, Ing. Luciano Gioscia, **che dovrà essere consultata dall'offerente ed alla quale si fa espresso rinvio anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali diritti reali o personali di terzi, oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni**, per la corrispondenza alla normativa urbanistica e la regolarità edilizia. Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria del Tribunale di Potenza o sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e sul portale delle vendite pubbliche <https://pvp.giustizia.it/>.

Gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per la mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**





**OFFERTE D'ACQUISTO**

Ogni offerente dovrà depositare la propria offerta, in carta da bollo, nel luogo indicato dal professionista delegato **previo appuntamento telefonico** al n. 347/5175268 **ENTRO le ore 13:00 del giorno (GIORNO PRIMA) non festivo, precedente quello stabilito per l'apertura delle buste e l'esame delle offerte di acquisto, una busta chiusa, completamente in bianco, priva di qualsiasi segno o scritta.** All'atto del deposito della busta, il delegato provvederà ad annotare all'esterno della stessa **la data e l'ora del deposito, il nome del Giudice dell'esecuzione e del delegato**, la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte ed il nome di chi materialmente provvede al deposito, previa identificazione.

**La busta dovrà contenere:**

- **L'offerta di acquisto, in bollo (€16,00), irrevocabile sino alla data dall'udienza fissata e comunque per almeno 120 giorni;**
- **Un assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato alla "PROCEDURA 26/2020 RGE Trib. Potenza", nonché copia dell'assegno e del retro su unica facciata, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo del prezzo o di rifiuto dell'acquisto. In caso di mancata aggiudicazione sarà, invece, restituito immediatamente;**
- **fotocopia del documento di identità dell'offerente**

**L'offerta è segreta e dovrà contenere:**

- il nome e il cognome dell'offerente, luogo e data di nascita, domicilio completo, numero di codice fiscale, regime patrimoniale fra i coniugi, recapito telefonico. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i rispettivi dati del coniuge (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge acquirente renda la dichiarazione ex art. 179 comma 1 lett. f) c.c. e che il coniuge non acquirente partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 comma 2 c.c.). Se l'offerente è minorenne o incapace, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da chi ne fa le veci, previa autorizzazione del giudice tutelare da allegare in copia conforme. Se società o persona giuridica bisognerà indicare: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese (l'offerente dovrà inoltre esibire visura camerale aggiornata e fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante). Se cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità





- europea, certificato di cittadinanza ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità. In caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- dichiarazione di residenza ovvero elezione di domicilio nel Comune di Potenza da parte dell'offerente (in mancanza tutte le comunicazioni verranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale);
  - l'indicazione del numero di Ruolo Generale Esecuzioni (R.G.E.) della procedura;
  - i dati identificativi del bene e del lotto per il quale l'offerta è proposta;
  - l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo precedentemente indicato, pena l'inefficacia dell'offerta;
  - il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a **120 giorni dalla data di aggiudicazione** (da intendersi come termine massimo, nel senso che offerente può indicare un termine più breve, e **tale circostanza potrà essere valutata dal delegato per la individuazione della migliore offerta**);
  - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, dell'ordinanza di delega e dell'avviso di vendita, della certificazione ipotecaria/notarile e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile.
  - La dichiarazione di volersi avvalere dei benefici fiscali e - ove richiesto dal professionista delegato - produrre la relativa documentazione nel termine che sarà indicato da quest'ultimo.

In nessun caso sarà possibile trasferire gli immobili a soggetti diversi da quelli che sottoscrivono l'offerta. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno dell'offerta.

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato), anche a norma dell'art. 579 comma 3 c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui all'art. 579 comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nei termini di cui all'art. 583 comma 1 c.p.c.).

L'offerente potrà personalmente presentarsi all'udienza fissata per la deliberazione sull'offerta, fatto salvo il caso in cui la dichiarazione venga resa dal procuratore legale che parteciperà alla vendita "per persona da nominare" ai sensi dell'art. 579 comma terzo c.p.c. .





Saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre il termine fissato nell'avviso, le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base come determinato a norma dell'art. 568 cpc, le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità e nella misura innanzi precisate.

Nell'ipotesi di presentazione di **UNICA OFFERTA VALIDA** ai sensi del combinato disposto degli artt. 571 e 572 c.p.c.:

a) se l'offerta sia pari o superiore al **VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO** indicato nell'avviso di vendita, l'offerta sarà senz'altro accolta;

b) se l'offerta sia inferiore al **VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO** indicato nell'avviso di vendita (nei limiti di ammissibilità dell'offerta), ma pari o superiore all'offerta minima presentabile, la stessa sarà accolta salvo che: in primo luogo, il professionista delegato ritenga – in presenza di circostanze specifiche e concrete da indicare in ogni caso espressamente – che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; in secondo luogo, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.;

c) se l'offerta è inferiore all'offerta minima presentabile, la stessa è comunque inefficace;

nell'ipotesi di presentazione di **PIU' OFFERTE VALIDE**, si procederà:

a) in primo luogo, alla gara ex art. 573 c.p.c. sulla base della offerta più alta, secondo il sistema delle schede o buste segrete, con unico rilancio con l'avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto, salvo che il prezzo offerto all'esito della gara sia comunque inferiore al **VALORE D'ASTA/PREZZO DI RIFERIMENTO** indicato nell'avviso di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.; in caso di offerte dello stesso valore all'esito della gara, all'aggiudicazione, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; del termine indicato per il pagamento;

b) in secondo luogo, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti e salvo che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., alla vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l'offerta per primo, con la precisazione che – ai fini dell'individuazione della migliore offerta – si deve tener conto nell'ordine dei seguenti elementi: dell'entità del prezzo offerto; dell'entità della cauzione prestata; del termine indicato per il pagamento.





Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 cpc e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, non si farà luogo alla vendita e si procederà all'assegnazione. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il delegato terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

Se non verranno presentate offerte di acquisto ai sensi dell'art. 571 cpc ovvero in caso d'inefficacia dell'offerta, di mancanza di istanze di assegnazione, o se la vendita non abbia luogo per qualsiasi ragione, si procederà a fissare un'altra vendita senza incanto.

L'aggiudicatario, **entro e non oltre il termine di 120 giorni (senza alcuna sospensione feriale) dalla data di aggiudicazione definitiva**, ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, dovrà versare il saldo-prezzo, dedotta la cauzione. **Il prezzo di vendita** sarà versato sul conto della procedura, vincolato al G.E., mediante bonifico, e gli estremi IBAN saranno comunicati all'aggiudicatario dal professionista delegato; del pari l'aggiudicatario, con le stesse modalità, dovrà versare **una somma idonea a coprire le spese e gli oneri tributari a suo carico, oltre il 50% del compenso spettante al delegato per la fase del trasferimento del bene e del connesso rimborso spese generali, la cui entità provvisoriamente si determina nella misura del 15% del prezzo proposto**, salvo diversa determinazione del professionista delegato da comunicarsi entro 10 gg. dall'aggiudicazione, conguaglio o restituzione dell'eventuale esubero e conteggio finale. Ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. Nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo.

L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato.

Si avvisa che, in mancanza di tempestivo versamento del prezzo nei termini di legge, ai sensi dell'art. 587 c.p.c. l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto e la cauzione versata verrà incamerata a titolo di multa. L'aggiudicatario verrà inoltre condannato, ex art. 587 c.p.c., al pagamento della differenza tra il prezzo base d'asta e quello di aggiudica unito alla cauzione confiscata.

Anche le spese relative all'esecuzione dell'ordine di liberazione emesso dopo l'aggiudicazione e, comunque, quelle relative alla prosecuzione del procedimento di rilascio successivamente alla vendita sono poste a carico dell'aggiudicatario, sempre





che questi non dichiarino di esentare il custode dal compiere e/o portare a termine tale attività (art. 560 quarto comma c.p.c.). A riguardo si rendono edotti i potenziali offerenti che dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, l'aggiudicatario o l'assegnatario dell'immobile possono, entro e non oltre la data di pubblicazione del decreto di trasferimento, formulare un'istanza di attuazione dell'ingiunzione al rilascio dell'immobile e che nel caso in cui l'acquirente del bene presenti la suddetta istanza, il custode giudiziario provvederà nei termini di legge (non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza) all'attuazione suddetta; l'istanza non potrà essere presentata dopo la pubblicazione del decreto di trasferimento in quanto l'aggiudicatario, ottenuto il trasferimento del diritto messo in vendita, avrà perso la legittimazione a formularla.

**Qualora il procedimento si basi su credito fondiario** (detto creditore dovrà depositare nota riepilogativa del credito nel termine di 15 gg. antecedenti il versamento del residuo prezzo) al versamento su libretto sarà sostituito, ex art. 41 – co. 4 – D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice che abbia depositato apposita istanza di attribuzione anticipata, nei limiti del credito azionato, secondo quanto provvederà a comunicare il professionista delegato, **entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione**, versando l'eventuale residuo nel successivo termine indicato e contestualmente consegnando al professionista delegato la quietanza emessa dalla banca mutuante; inoltre l'aggiudicatario, unitamente al saldo prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico come sopra determinate. L'attribuzione delle somme in tal modo versate deve intendersi meramente provvisoria e, perciò stesso, soggetta a definitiva verifica in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

Avvenuto il versamento del prezzo e delle spese, nella misura e nei termini innanzi indicati, verrà emesso dal Giudice dell'Esecuzione il decreto di trasferimento dell'immobile (art. 586 c.p.c.).

In ogni caso il Professionista Delegato riceve le dichiarazioni di nomina di cui all'art. 583 c.p.c., provvede a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.; autorizza l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2 c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento secondo quanto disposto). In nessun caso il Professionista Delegato potrà sospendere o ritardare le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa disposizione in tal senso del Giudice dell'Esecuzione.

L'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, la comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei





pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. sia per borsuali che per compensi sono a carico dell'aggiudicatario **il quale potrà dispensare il professionista delegato solo dagli adempimenti relativi alle cancellazioni delle formalità.**

Si evidenzia che all'esito della richiesta di **esercizio opzione IVA**, il debitore esecutato, soggetto IVA, ha scelto di NON esercitare l'opzione per l'imposizione alla vendita dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, comma 1 n. 8-ter [fabbricati strumentali] n. 8-bis del DPR 633/72, e pertanto non si avvarrà dell'opzione per il regime di imponibilità IVA, essendo l'aggiudicazione assoggettata all'imposta IVA e di registro, catastale ed ipotecaria.

Nel caso in cui l'acquirente sarà un soggetto passivo IVA, verrà emessa, a norma dell'art. 17 comma 6 lett. a-bis del DPR 633/72 la relativa fattura senza indicazione né dell'aliquota né dell'importo dell'imposta. La parte acquirente dichiarerà di essere a conoscenza di assumere la qualità di debitore dell'imposta sul valore aggiunto e degli adempimenti posti a suo carico dalle citate disposizioni ed in particolare, dell'obbligo di integrare la fattura con l'indicazione dei suddetti dati.

Per quanto non previsto nel presente avviso e nell'ordinanza di vendita e delega, che si richiama, si applicano le vigenti norme di legge. **La partecipazione alla vendita presuppone e richiede la conoscenza integrale di tutto il contenuto dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di delega e della relazione di stima del C.T.U. con tutte le prescrizioni ivi contenute.**

### **ADEMPIMENTI PUBBLICITARI**

Il presente avviso di vendita verrà comunicato alle parti del processo invitate a presiedere alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 572 comma 1 c.p.c. e sarà depositato telematicamente nel fascicolo d'ufficio, nonché reso pubblico mediante i seguenti adempimenti pubblicitari:

1. **Pubblicazione** almeno 50 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto nel **Portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "Portale delle Vendite Pubbliche"**, come previsto dell'art. 490 comma 1 c.p.c.;
2. Inserimento, unitamente alla perizia di stima ed all'ordinanza di vendita, almeno 50 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, sul **sito internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)** e su un **quotidiano di informazione** a diffusione locale a scelta del professionista delegato.





3. pubblicazione, tramite il **sistema** “Rete Aste Real Estate”, sui siti Internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 50 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto

### **PRECISAZIONI**

Gli interessati all’acquisto, inoltre, prima dell’asta, potranno acquisire ogni utile informazione contattando il delegato alle vendite (nonché custode giudiziario), avv. Paolo Alfano (Cell. 347/5175268), il quale effettuerà presso lo studio sopra indicato tutte le attività che a norma dell’art. 571 c.p.c. devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione.

La visita dei cespiti posti in vendita dovrà essere prenotata nell’apposita sezione “Prenota visita immobile” presente sul portale delle vendite pubbliche.

Sala Consilina/Potenza 06/09/2024

Il Professionista Delegato  
Avv. Paolo ALFANO

